

UNA STORIA ESEMPLARE: quando é il giudice ad essere pedofilo

Premessa

Un episodio, tratto dal libro di Stefano Livadiotti “*Magistrati l’ultracasta* edizione Bompiani e inserito nella bibliografia, e uno dei rarissimi casi di pedofilia suffragato sia da un testimone oculare che dalla testimonianza del minore.

Dalla lettura dei fatti, così come espressi nel libro e riportati in forma sintetica in calce, porta a riconsiderare tutte quelle severe sentenze di condanna che viceversa non sono suffragate da prove certe, ma da semplici indizi, che solo in funzione del convincimento del giudice diventano gravi e concordanti.

Per di più a oggi la situazione non è certamente mutata, in quanto è sufficiente rammentare il caso del Tribunale di Torino, che dinanzi a un fatto di denudazione di un minore durante un’audizione protetta e alla querela presentata, ha disposto l’archiviazione, perché il comportamento degli attori era in *buonafede*. Altrettanto vale per il Tribunale di Foggia ove il perito d’ufficio si è fatto palpare più volte il pene dalla bambina di 4 anni nel corso di un incidente probatorio in presenza del magistrato, senza che nessuno avesse nulla da obiettare.

I Fatti: *Un magistrato viene sorpreso in un cinema di periferia, dove ha promesso soldi a un ragazzino per appartarsi con lui. Scattano le manette e la sospensione dal lavoro. Poi, però, dopo tre gradi di giudizio e grazie a un'amnistia, tutto è annullato. E il Consiglio superiore della magistratura lo riabilita, e lo promuove.*

Ecco i verbali della vicenda:

Sono le 18 di un freddo pomeriggio del 13 dicembre 1973 quando L.V., rispettabile **magistrato di corte d’appello** con funzioni di giudice del **Tribunale di Milano**, fa il suo ingresso in una sala di un piccolo cinema all’estrema periferia occidentale di Roma. Ad attirare l’interesse del magistrato, che ormai a 41 anni, non è certamente il

film. Così, dopo aver scrutato a lungo nel buio della platea, individua il suo interesse. E, silenziosamente, si colloca sulla poltroncina accanto a quella occupata da un minorenni.

Quello che succede in seguito lo ricostruisce il verbale della pattuglia del commissariato di polizia di Monteverde che alle 19.15 raggiunge il locale su richiesta della direzione. "Sul posto c'era l'appuntato di polizia G.P., in libera uscita e perciò casualmente spettatore nel cinema, che consegnava ai colleghi sopravvenuti due persone, un adulto e un minore, e indicava in una terza persona colui che aveva trovato i due in una toilette del cinema. L'adulto veniva poi identificato per il dottor L.V. e il minorenni per tale I.M. il teste denunciante era tale EZ."

"L'appuntato P. riferiva che verso le 19, mentre assisteva in sala alla proiezione del film, aveva sentito gridare dalla zona toilette: 'zozzone, zozzone, entra in direzione!'. Accorso, aveva trovato il teste Z. che, indicandogli i due, affermava di averli poco prima sorpresi all'interno di uno dei box dei gabinetti, intenti in atti di libidine. Precisava, poi, lo Z. che, entrato nel vestibolo della toilette, aveva scorto i due che si infilavano nel box assieme, richiudendosi. Aveva allora bussato ripetutamente, invitandoli a uscire, ma senza esito. Soltanto alla minaccia di far intervenire la polizia l'uomo aveva aperto, tentando di nascondere il ragazzo dietro la porta,"

"Il minorenni, a sua volta, raccontava che verso le 18 era seduto nella platea del cinema intento a seguire il film quando un individuo si era collocato sulla sedia vicina: "poco dopo questi aveva allungato una mano toccandogli dall'esterno i genitali. Egli aveva immediatamente allontanato quella mano e l'uomo se n'era andato. Ma dopo dieci minuti era ritornato, rinnovando la sua manovra.

Questa volta egli aveva lasciato fare e allora l'uomo gli aveva sussurrato all'orecchio la proposta di recarsi con lui alla toilette, **promettendogli del denaro**. Egli s'era alzato dirigendosi alla toilette, seguito dall'uomo. Entrati nel box, l'uomo gli aveva sbottonato i calzoncini, ed estratto il pene lo aveva preso in bocca".

Quel giorno V. viene dunque arrestato e cerca disperatamente di negare l'evidenza. S'arrampica sugli specchi, raccontando di aver pensato che il ragazzino si sentisse male e di averlo quindi seguito nel bagno proprio per assisterlo. Ma non c'è niente da fare: l'istruttoria conferma la versione della polizia. Così, il Tribunale di Grosseto rinvia a giudizio V. per atti osceni e corruzione di minore. E, il 28 dicembre del 1973, si muove anche la sezione disciplinare del Csm, l'organo di governo della magistratura, che lo sospende dalle funzioni.

Il 21 gennaio del 1976 i giudici toscani si dimostrano più che comprensivi e ritengono che, "atteso lo stato del costume", l'atto compiuto da V. nella sala del cinema vada considerato soltanto come contrario alla pubblica decenza. "Conseguentemente, mutata la rubrica nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'articolo 726 del codice penale, lo condanna alla pena di un mese di arresto.

Il procuratore generale non è d'accordo e presenta ricorso.

Si arriva così all'8 marzo del 1977, quando a pronunciarsi è la corte d'appello di Firenze, che ribalta il precedente giudizio. Per i giudici di secondo grado, quelli di V. sono atti, per cui il fatto non costituisce reato.

V. se la cava quindi con una condanna a 4 mesi, con la condizionale, per la sola corruzione di minori.

Nuovamente non contento, ricorre in cassazione.

Il 30 marzo del 1979: "La corte suprema, infine [...] annulla senza rinvio limitatamente al delitto di corruzione di minorenni, a seguito dell'estinzione del reato in virtù di sopravvenuta amnistia".

Per a V. restava da superare solo un ultimo scoglio: il verdetto della sezione disciplinare.

La sceneggiata finale, come racconta nel dettaglio la sentenza finora inedita, scritta a macchina e lunga 12 pagine, si svolge il 15 maggio del 1981, quando si riunisce la giuria che deve esaminare il dossier n. 294.

In quell'occasione "Veniva anche sentito il medico curante, dottor G., che testimoniò di aver sottoposto il V. a intense terapie nell'anno 1970 a causa di un trauma cranico riportato per il violento urto del capo contro l'architrave metallico di una bassa porta. Si trattava di ferita trasversale da taglio all'alta regione frontale, che il medico suturò previa disinfezione". - "Benché fosse rimasto per dieci giorni nell'assoluto prescritto riposo, il paziente accusò per vari mesi preoccupanti disturbi, quali cefalee intense, sindromi vertiginose, instabilità dell'umore, turbe mnemoniche. Le ulteriori terapie praticate diedero temporaneo sollievo, ma vi furono frequenti ricadute, soprattutto di carattere depressivo, che si protrassero fino al 1972 [...]".-

Successivamente vi fu la testimonianza dell'amico notaio e di altri testimoni. "All'odierno dibattimento sono, stati escussi sette testimoni, dai quali è rimasta confermata l'irreprensibilità della vita dell'inculpato, prima e dopo il grave episodio, e soprattutto la serietà dei suoi studi e del suo impegno professionale. In particolare, il notaio dottor M. ha ricordato il fidanzamento del dottor V. con la sorella, assolutamente ineccepibile sul piano morale per i quattro - cinque anni durante i quali egli ha frequentato la famiglia. Il matrimonio non è seguito per ragioni diverse dai rapporti tra i fidanzati, che sono anzi rimasti buoni amici" (c'è da chiedersi se il matrimonio non sia seguito proprio per i peculiari interessi sessuali dell'individuo).

Poste le premesse, i giudici dei giudici preparano il finale, citando il parere pro veritate di due professori "Secondo gli psichiatri [...] l'episodio in esame, non soltanto costituisce l'unico del genere, ma esso, anzi, ponendosi in netto contrasto con le , direttive abituali della personalità, è da riferirsi a quei fatti morbosi psichici che, iniziatisi nel 1970, si trovavano in piena produttività nel 1973, all'epoca del fatto. Durante il quale, pur conservandosi sufficientemente la consapevolezza dell'agire, restò invece completamente sconvolta la 'coscienza riflettente', cioè la rappresentazione preliminare degli aspetti etico-giuridici della condotta da tenere e delle sue conseguenze. Il che ha reso inerte la volontà di inibire quelle spinte pulsionali su cui il soggetto non riusciva più a esprimere un giudizio di valore. Su tutta questa complessa situazione il trauma riportato nel 1970 ha svolto un ruolo - secondo i clinici - o di graduale incentivazione delle dinamiche conflittuali latenti nella personalità, fino all'organizzazione della sindrome esplosa nell'episodio de quo. D'altra parte, poi, proprio l'alta drammaticità delle conseguenze scatenatesi a seguito del fatto, unita alle ulteriori cure e al lungo distacco dai fattori contingenti e

condizionanti, hanno favorito il completo recupero della personalità all'ambito della norma, come è testimoniato dai successivi otto anni di rinnovata irrepremissibilità".

E ovvio per chiunque che una zuccata, anche consistente con un taglio alla fronte curato dal medico di famiglia piuttosto che con un ricovero ospedaliero in neurochirurgia non può produrre effetti simili che si possono produrre solo in caso di lesioni accertate dei lobi frontali del cervello, lesioni che avrebbero impedito però al soggetto di poter lavorare normalmente e lo avrebbero reso invalido per tutta la vita.

Però la conclusione fu: "La sezione , assolve il dottor V. perché non punibile avendo agito in stato di transeunte incapacità di volere al momento del fatto"

La beffa delle beffe fu che la vicenda di V. non solo aveva ripreso servizio, ma era stato valutato positivamente per la promozione a consigliere di cassazione, conseguendo però tale qualifica con un ritardo di molti anni. E, avendo cumulato nel frattempo molti scatti di anzianità sul suo stipendio di consigliere d'appello, si trovò per il principio del trascinarsi a portarsi dietro, nella nuova qualifica, lo stipendio più elevato precedentemente goduto grazie a tali scatti e a essere quindi pagato più di tutti i suoi colleghi promossi in tempi normali.